



CODICE CIVILE

Art. 1650 c.c.

Morte dell'affittuario

Nel caso di morte dell'affittuario, fermo quanto e' disposto dall'art. 1627, il locatore puo' sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 9 marzo 1971 - versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

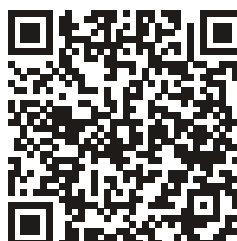
Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Quarto — Delle obbligazioni
Titolo	III — Dei singoli contratti
Capo	VI — Della locazione
Sezione	III — Dell'affitto
Paragrafo	3 — Dell'affitto a coltivatore diretto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

[https://ratiolegis.it/codice-civile/art-1650-morte-dell-affittuario/
versione/0](https://ratiolegis.it/codice-civile/art-1650-morte-dell-affittuario/versione/0)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it